



CITTA' DI SASSO MARCONI

---

PROVINCIA DI BOLOGNA – PIAZZA DEI MARTIRI, 6  
40037 SASSO MARCONI (BO)

PEC: [comune.sassomarconi@cert.provincia.bo](mailto:comune.sassomarconi@cert.provincia.bo)

Allegato "1" alla determina n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA ED ALTRI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI PER IL PERIODO 24 AGOSTO 2021 – 23 AGOSTO 2023. (eventuale rinnovo ulteriore triennio)**

## Indice generale

|  |    |
|--|----|
| ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.....   | 3  |
| ART. 2 - FINALITA' DEI SERVIZI : NIDO e QUALIFICAZIONE SERVIZI 0/6.....  | 3  |
| ART. 3 - CALENDARIO EDUCATIVO E ORARI DEL SERVIZIO.....  | 3  |
| ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO – RINNOVO – PROROGA.....  | 3  |
| ART. 5 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.....   | 3  |
| ART. 6 – FIGURE PROFESSIONALI.....   | 6  |
| ART. 7 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO.....  | 7  |
| ART. 8 – SCIOPERO.....   | 7  |
| ART. 9 – CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE...  | 7  |
| ART. 10 - LOCALI, AREE, ARREDI, ATTREZZATURE ASSEGNATI IN COMODATO D'USO.....  | 8  |
| ART. 11 - AMMISSIONE AI SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO – DETERMINAZIONE DELLE RETTE – COMUNICAZIONE DEI NOMINATIVI DEGLI UTENTI AL GESTORE.....                | 8  |
| ART. 12 - VERIFICHE E CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE - MONITORAGGIO.....   | 8  |
| ART. 13 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL “COSTO POSTO BAMBINO”.....   | 8  |
| ART. 14 – MODALITÀ DI CALCOLO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO....  | 9  |
| ART. 15 – CORRISPETTIVO E PAGAMENTO.....   | 10 |
| ART. 16 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....  | 10 |
| ART. 17 – NORME DI SICUREZZA.....  | 10 |
| ART. 18 – EVENTUALI RIDUZIONI O AUMENTI DEL SERVIZIO.....  | 11 |
| ART. 19 – SISTEMA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE (c.d. whistleblowing) E CLAUSOLA DI INCOMPATIBILITA' SUCCESSIVA(c.d. pantouflage)..... | 11 |
| ART. 20 - CAUZIONE DEFINITIVA.....   | 12 |
| ART. 21 – RESPONSABILITÀ' E COPERTURA ASSICURATIVA.....  | 12 |
| ART. 22 - RAPPORTI CONTRATTUALI – RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE – RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER CONTO DELL'APPALTATORE.....                                   | 13 |
| ART. 23 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....   | 13 |
| ART. 24 - VERIFICA DI CONFORMITA' IN CORSO DI ESECUZIONE.....  | 13 |
| ART. 25 - CONTESTAZIONI.....   | 14 |
| Art. 26 - PENALITA'.....   | 14 |
| Art. 27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....   | 14 |
| ART. 28 - DIVIETO DI SUBAPPALTO.....   | 15 |
| ART. 29 – DIVIETO DI CESSIONE CONTRATTO - CESSIONE CREDITO.....  | 15 |
| ART. 30 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE.....   | 15 |
| ART. 31 – RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY.....   | 15 |
| ART. 32 – AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.....   | 16 |
| ART. 33 – DOMICILIO DELLE PARTI E CONTROVERSIE.....  | 16 |
| ART. 34 - NORME DI RINVIO.....   | 16 |

#### **ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto la gestione, nell'ambito della rete dei servizi per l'infanzia del territorio,

- 1) Nido d' Infanzia "Giraluna" nelle due sedi di Capoluogo e Borgonuovo;
- 2) Post- nido nelle due sedi di Capoluogo e Borgonuovo dalle ore 16,30-18,00;
- 3) Centro per Bambini e Famiglie presso il Nido "Giraluna" nella sede Capoluogo per 4 h. settimanali.

#### **ART. 2 - FINALITA' DEI SERVIZI : NIDO e QUALIFICAZIONE SERVIZI 0/6**

Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale che accoglie bambini e bambine tra i 3 mesi e i 3 anni e concorre, insieme alla famiglia, alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità religiosa, e culturale di tutti i bambini, secondo le finalità di cui all'art.2 della legge Regionale n.19/2016 e secondo le modalità stabilite nel presente capitolato.

I Servizi educativi INTEGRATIVI (spazio-bambini e Centri per bambini e famiglie) sono servizi che offrono risposte flessibili e differenziate alle esigenze dei bambini e delle famiglie, in un contesto di socialità e di gioco per bambini, e di incontro e comunicazione fra gli adulti, in un ottica di corresponsabilità fra genitori ed educatrici, in base a quanto indicato nell'art. 3 della L.R. 19/2016.

#### **ART. 3 - CALENDARIO EDUCATIVO E ORARI DEL SERVIZIO**

Il calendario di apertura annuale dovrà coincidere con quello adottato dall'Amministrazione per i nidi d'infanzia a gestione diretta ; tuttavia l'ente gestore dovrà prevedere, in entrambe le sedi, il funzionamento del servizio estivo per il mese di luglio garantendo 11 mesi (da settembre a giugno, a cui si aggiunge il mese di luglio per il servizio estivo), per cinque giorni alla settimana dal lunedì al venerdì.

Per quanto attiene nello specifico l'ente gestore dovrà garantire il servizio dalle ore 7,30 alle 18,00, con possibilità di entrata fino alle ore 9,00 e di uscita dalle 12,30 alle 13,30 e dalle 16,30 alle 18,00.

Per l'anno scolastico 2021-2022 il calendario educativo prevede l'apertura del Servizio all'utenza in data 1 settembre 2021 e la chiusura in data 29 luglio 2022 ( dal 1 luglio 2022 al 29 luglio 2022 servizio estivo), con interruzione per chiusura natalizia e pasquale, fatto salvo eventuale slittamento dovuto a cause di forza maggiore.

#### **ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO – RINNOVO – PROROGA**

**Il contratto relativo al presente appalto ha durata di tre anni educativi (2021/2022- 2022/2023- 2023/2024),** e decorre dalla data di attivazione del servizio oggetto dell'appalto, indicata in un apposito verbale di inizio delle attività predisposto e controfirmato dalle parti, con inizio indicativo il 24 agosto 2021 e con scadenza al 23 agosto 2023.

L'inizio e la fine del servizio sono determinati annualmente secondo il calendario educativo di cui all'art 3.

Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo, né onere di disdetta.

Tuttavia, perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto e qualora il servizio sia stato svolto in maniera pienamente soddisfacente per l'Amministrazione, accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovo del rapporto, verificate le compatibilità di Bilancio, l'affidamento del servizio potrà essere rinnovato, conforme al progetto di base presentato, al soggetto aggiudicatario agli stessi patti e condizioni, nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale.

Nel caso in cui, al termine del contratto, il Comune non fosse riuscito a completare la procedura per una nuova attribuzione dei servizi, potrà prorogare l'appalto con specifico provvedimento .La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

#### **ART. 5 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

L'affidamento della gestione del servizio comporterà l'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di conduzione dei servizi educativi e di quanto previsto nel progetto proposto in sede di gara. Il funzionamento dovrà essere assicurato da personale educativo in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa regionale Emilia Romagna L.R n.19 del 25 novembre 2016 e Direttiva Regionale n.1564/2017 e di adeguato personale ausiliario. Più in generale, il gestore si obbliga al rispetto degli standard qualitativi inerenti l'offerta

educativa e organizzativa comunque erogati dalla struttura pubblica, uniformandosi alle linee pedagogiche ed educative individuate dal Coordinamento Pedagogico Distrettuale.

## **A - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO.**

### **1) Nido “Giraluna” nelle due sedi di Capoluogo e Borgonuovo;**

L’Ente gestore deve organizzare il servizio di nido d’infanzia con orario di apertura dalle ore 7,30 alle ore 16,30, rivolto a complessivi n. 38 bambini da suddividersi indicativamente come di seguito indicato,

Nido Giraluna sede Borgonuovo:

1° SEZIONE NIDO – per totale numero indicativo di 17 bambini di età 12-36 MESI

Nido Giraluna sede Capoluogo:

1° SEZIONE NIDO – per totale numero indicativo di 21 bambini di età 9-36 MESI

TOTALE POSTI NIDO per numero 38 bambini di età compresa tra 9 e 36 mesi.

E’ garantito al gestore un numero minimo di bambini, pari a complessivi 30 bambini, come specificato all’art. 18 del presente capitolato. Si precisa che la ricettività completa delle strutture è rispettivamente : 24 bambini nella sede di Borgonuovo e 26 nella sede di Capoluogo. La composizione per età delle sezioni si riferisce al compimento dell’età al 31 ottobre di ciascun anno (termine per il periodo di inserimento).

Le modalità organizzative e di funzionamento del servizio, secondo quanto previsto nel presente capitolato, nonché le finalità e la programmazione delle attività educative, devono essere contenute nella proposta progettuale presentata dall’Ente gestore in sede di gara. L’approntamento del servizio comprende la predisposizione della pratica di Autorizzazione al funzionamento del Servizio di Nido d’infanzia, in stretta collaborazione con l’Ufficio Servizi Educativi Scolastici e Sociali del Comune.

Il servizio comprende la riscossione delle rette. Nello specifico, l’Aggiudicataria dovrà curare la tenuta del registro delle presenze dei bambini, l’emissione e l’invio delle fatture alle famiglie, il sollecito nel caso di crediti non corrisposti. Si specifica che nel caso di reiterato mancato pagamento a seguito di sollecito inviato , qualora la famiglia non sia esente, non si potrà mantenere l’inserimento del bambino nel servizio di nido d’infanzia.

Il Comune di Sasso Marconi garantisce all’aggiudicatario un introito annuo (corrispondenti a 11 mesi di apertura del servizio nido) da rette pari **a una media di € 3.000,00 + I.v.a. a bambino**. In caso di introito inferiore (a titolo esemplificativo esenzioni, mancati introiti, diminuzioni tariffarie) il Comune integrerà la parte mancante fino al raggiungimento dell’importo minimo garantito. Nel caso di introito superiore, la somma oltre il minimo garantito verrà decurtata dal corrispettivo dovuto.

Sulla base delle risorse disponibili, e nel rispetto delle leggi vigenti, l’Ente si riserva altresì la possibilità di ridefinire annualmente la tipologia del servizio e i posti-bambino in offerta del Nido d’infanzia , nel limite specificato dall’art. 18 del presente capitolato.

### **2) Post- nido nelle due sedi di Capoluogo e Borgonuovo dalle ore 16,30-18,00;**

L’Ente gestore provvederà ad organizzare il servizio di post-nido dalle ore 16,30 alle ore 18,00 in entrambe le sedi:

sede Borgonuovo:

1° SEZIONE NIDO – per totale numero indicativo di 17 bambini di età 12-36 MESI

sede Capoluogo:

1°SEZIONE NIDO – per totale numero indicativo di 21 bambini di età 9-36 MESI;

2°SEZIONE NIDO – per totale numero indicativo di 22 bambini di età 9-36 MESI;

### **3) Centro per Bambini e Famiglie presso il Nido “Giraluna” nella sede Capoluogo.**

All'interno del plesso di Capoluogo è presente ed adeguatamente allestito un secondo locale i cui spazi saranno messi a disposizione dell' Aggiudicataria per la gestione di un Centro per Bambini e famiglie che dovrà garantire l'apertura per complessive 4 ore settimanali ( sabato mattina dalle 9,00 alle 12,00) per 9 mesi ad anno educativo.

#### **B - ATTIVITA' AGGIUNTIVE E INTEGRATIVE**

All'interno del plesso di Capoluogo, sempre nel secondo locale, al di fuori della programmazione del Centro per Bambini e Famiglie, gli spazi saranno messi a completa disposizione dell' Aggiudicataria per la sperimentazione, in accordo con l' Ente, di altre forme di servizio flessibile, anche a pacchetto, in grado di garantire una qualità pedagogica conforme a quella del tradizionale servizio di Nido d'infanzia e/o di rispondere altresì alle nuove esigenze familiari mediante servizi integrativi (spazio-bambini; ulteriore ampliamento orario Centro per bambini,...).

La gestione complessiva di queste eventuali proposte sperimentali resta in capo all'Aggiudicataria che la effettuerà con proprie risorse e proprio personale, con incasso diretto, laddove le tariffe dei servizi eventualmente previsti dovranno essere comunicate in sede di gara. L'Ente mette a disposizione la struttura e si fa carico delle utenze relative alle giornate di apertura del servizio.

All'ente gestore è lasciata facoltà di gestire direttamente, con onere aggiuntivo per le famiglie che lo richiedono servizi integrativi, oltre ad attività integrative nel mese estivo di Agosto, sabato e altre giornate che il calendario educativo comunale indica come giornate di chiusura ordinaria di servizio.

Di tale attività l'ente gestore si assume diretta e completa responsabilità di organizzazione e gestione.

Pertanto, nell'ambito della presentazione dell'offerta di partecipazione alla gara per l'affidamento della gestione del servizio, sarà richiesto alla ditta di presentare unitamente al progetto generale di funzionamento e coordinamento educativo e didattico della struttura, una proposta di regolamentazione di tale offerta educativa aggiuntiva, nel rispetto delle norme vigenti e dei rapporti numerici educatore/bambino.

Non è richiesta in questa fase l'indicazione delle tariffe che si intenderanno applicare, l'ente gestore dovrà darne comunicazione all'Amministrazione comunale prima della eventuale attivazione delle attività in oggetto.

All'inizio di ogni anno educativo, o comunque prima dell'avvio del servizio, la ditta invia al Responsabile comunale il calendario educativo annuale comprensivo degli ulteriori servizi integrativi (es. spazio-bambini, centri gioco, sabato, ...) offerti dalla stessa.

#### **C - MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO.**

L'Ente gestore si impegna ad acquistare il materiale didattico e di consumo per la gestione del servizio (a titolo esplicativo e non esaustivo: giochi, materiale didattico, libri, cancelleria, materiale fotografico e audiovisivo, materiale cartaceo, igienico, sanitario, materiale per le pulizie e materiale necessario al servizio di refezione e corredo per il sonno, biancheria) a norma e sufficiente per qualità e quantità in relazione alle varie aree di sviluppo del bambino ed all'ordinario funzionamento del servizio.

#### **D- LOCALI, ARREDI E ATTREZZATURE**

All'ente gestore verranno assegnati in comodato d'uso gratuito i locali, le aree verdi, le attrezzature e gli arredi con le modalità previste all'art.10 del presente capitolato.

#### **E - UTENZE**

Le utenze, intese come spese relative alle utenze di Energia elettrica, Acqua, Tari, riscaldamento e gas cucina, sono a carico dell'Amministrazione comunale. Sono escluse le utenze telefoniche.

#### **F - REFEZIONE SCOLASTICA**

Il sistema di refezione deve prevedere la somministrazione di colazione, merenda di frutta di metà mattina, pranzo e merenda pomeridiana.

L'Aggiudicataria si impegna ad acquistare la fornitura del pasto (comprensivo di colazione e merenda) dal gestore della cucina centralizzata comunale. L'attuale costo del pasto ammonta a € **5,44** oltre Iva.

#### **G- SERVIZIO DI PULIZIA SIA DEI LOCALI CHE DELLE AREE VERDI, SERVIZIO DI LAVANDERIA.**

Le pulizie sia dei locali che delle aree verdi assegnate devono essere eseguite nel rispetto del progetto tecnico presentato in sede di gara e comunque garantendo pulizie ordinarie di carattere giornaliero e continuativo, pulizie a fondo periodiche e pulizie straordinarie.

Per le operazioni di pulizia l'Ente gestore si obbliga ad utilizzare materiale a norma: di tale materiale dovranno essere custodite le schede tecniche presso il nido allo scopo di rendere possibili i controlli da parte dei responsabili dell'Amministrazione comunale.

Le pulizie devono essere eseguite a regola d'arte in modo che non si danneggino i pavimenti, i rivestimenti, le vernici, i mobili, le attrezzature e gli altri oggetti esistenti nei locali.

Analogamente il servizio di lavanderia deve essere eseguito a regola d'arte e nel rispetto del progetto tecnico presentato in sede di gara.

Il lavaggio di tutta la biancheria, compresi bavaglini, lenzuoli e asciugamani, è a carico della ditta.

La struttura è dotata delle attrezzature per consentire di svolgere internamente il servizio, in particolare la lavatrice, ma è facoltà dell'ente gestore optare per la gestione esterna del Servizio di lavanderia: sarà obbligo dell'ente gestore fornire all'Amministrazione comunale copia dei contratti che regolano i rapporti contrattuali tra l'ente stesso e il fornitore del servizio.

#### **ART. 6 – FIGURE PROFESSIONALI**

Tutto il personale impiegato nei servizi in appalto dovrà essere in possesso, oltre che dei titoli di studio previsti dalla normativa, anche di idoneità all'espletamento delle mansioni, morale e professionale.

All'inizio dell'anno educativo l'Ente gestore deve inviare all'Amministrazione l'elenco nominativo di tutto il personale impegnato nel servizio (educatori, ausiliari), le specifiche mansioni e il titolo professionale.

Ogni variazione che dovesse intervenire in corso d'anno educativo dovrà essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione. Il personale impegnato nel servizio, dovrà essere regolarmente sostituito, anche in caso di assenze temporanee o di breve durata, in modo da assicurare la funzionalità del servizio secondo i parametri previsti dalla legge.

Il personale impiegato deve garantire massima serietà, riservatezza, diligenza, correttezza e discrezione nello svolgimento dei compiti affidati; deve mantenere nei confronti dell'utenza un contegno corretto e riguardoso, deve essere a conoscenza dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento del servizio, con particolare riguardo alle mansioni da svolgere ed agli orari di lavoro. L'Ente gestore si impegna a richiamare, e in casi gravi o di recidiva a sostituire, il personale che non osservasse una condotta corretta e riguardosa o non offrisse sufficiente garanzia di adeguatezza professionale. Il Comune ha comunque diritto di richiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale impegnato nel servizio che non offra garanzia di capacità, contegno corretto o che comunque non risulti idoneo a perseguire le finalità del servizio. La sostituzione deve avvenire entro 5 giorni dalla richiesta o immediatamente, qualora sussista l'urgenza.

L'ente gestore, oltre ad inviare all'Amministrazione il calendario educativo annuale comprensivo degli ulteriori servizi integrativi offerti dalla stessa, come previsto all'art. 5 punto b), provvederà ad inviare ad inizio anno educativo lo schema orario giornaliero e settimanale di intervento del personale della struttura (turnazione oraria).

In caso di presenza di bambini disabili verrà valutata fra l'Ente gestore e l'Amministrazione l'opportunità di personale di supporto, al quale provvederà la stessa Amministrazione mediante ASC InSieme (Azienda speciale consortile).

a) **PERSONALE EDUCATIVO:** Fatti salvi i diritti del personale già operante presso i servizi nido oggetto di gara, il personale educativo dovrà avere il profilo di "educatore con titolo" così come previsto dal D.Lgs. 65/2017 e s.m.i., incluse le specifiche direttive della Regione Emilia Romagna che hanno individuato i titoli del personale educativo come requisito fondamentale per l'accesso e la permanenza nella professione. Nella gestione del servizio l'Ente gestore deve garantire il rapporto educatore/ bambini così come previsto dalla Legge Regionale n.19/2016 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1564/2017. All'interno dell'orario di lavoro deve essere previsto un monte ore annuo individuale non frontale, in misura proporzionale all'orario di servizio prestato da destinare, secondo le competenze delle relative figure professionali, agli incontri di programmazione, monitoraggio e verifica dell'attività didattica, all'organizzazione del lavoro, alla progettazione, all'osservazione, alla documentazione e alla valutazione dell'attività educativa, al rapporto con le famiglie ed all'aggiornamento professionale. A tal fine, sono previsti i necessari incontri tra il Coordinamento Pedagogico dell'Unione e il Coordinamento pedagogico dell'ente gestore.

b) **ADDETTI AI SERVIZI GENERALI** (personale ausiliario)

Nella gestione del servizio l'Ente gestore deve garantire il rapporto personale addetto ai servizi generali/bambini stabilito dalla Legge Regionale n.19/2016 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1564/2017 per quanto attiene al servizio di nido d'infanzia.

Il servizio ausiliario prevede funzioni di assistenza alle sezioni, collaborazione con il personale educativo, cura dell'igiene, del riordino e della pulizia degli ambienti utilizzati dai bambini, della distribuzione del pasto, della merenda del mattino e del pomeriggio, del lavaggio stoviglie e servizio lavanderia.

Il personale è inoltre responsabile della chiusura delle strutture al termine del servizio.

Analogamente a quanto previsto per il personale educatore, all'interno dell'orario di lavoro anche per il personale addetto ai servizi generali deve essere previsto un monte ore (in misura proporzionale all'orario di servizio prestato).

#### c) COORDINAMENTO PEDAGOGICO

L'attività di coordinamento dovrà essere assicurata dall'Ente gestore attraverso la figura del Coordinatore Pedagogico, così come regolamentato dalle norme regionali previste in materia.

L'Ente gestore assicura le funzioni di coordinamento pedagogico del servizio tramite una o più figure professionali dotate di esperienza almeno biennale nel coordinamento di servizi socio-educativi. Il Coordinatore Pedagogico dovrà mantenere un costante rapporto di collaborazione con il Coordinamento Pedagogico dell'Unione.

Al Coordinatore Pedagogico sono attribuiti compiti organizzativi di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di monitoraggio e documentazione delle esperienze nonché di promozione e valutazione della qualità del servizio e di complessiva conduzione pedagogica del servizio erogato.

Al termine e durante l'anno educativo il coordinatore pedagogico dispone appositi report e relazioni da inviare all'Amministrazione comunale che avrà anche il compito di controllare e verificare la corretta attuazione del progetto pedagogico e di intervenire ponendo in essere le azioni correttive necessarie.

#### **ART. 7 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

L'Amministrazione comunale resta estranea ai rapporti fra Aggiudicataria e personale da essa dipendente, impiegato nell'appalto.

L'Aggiudicataria si obbliga ad attuare nei confronti dei dipendenti, collaboratori e/o soci lavoratori occupati nell'attività oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e accordi integrativi territoriali applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, così come previsto dall'art. 30 comma 4 del D. Lgs. 50/2016. I suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicataria anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Aggiudicataria assume tutti gli obblighi e le responsabilità connesse all'applicazione del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. inerenti l'organizzazione del servizio, adotta tutte le precauzioni atte a prevenire infortuni e assume tutte le cautele che valgono ad assicurare e salvaguardare l'incolumità del personale addetto al servizio.

#### **ART. 8 - SCIOPERO**

In caso di sciopero dei propri dipendenti l'impresa aggiudicataria dovrà rispettare e far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla Legge 146/1990 e successive modifiche e integrazioni sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e dovrà darne comunicazione al Servizio comunale competente nei termini previsti dalla legge.

#### **ART. 9 - CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, secondo le disposizioni dell'art. 50 del D. Lgs. 50/2016 ssmi l'appaltatore subentrante si obbliga ad acquisire prioritariamente tutto il personale impiegato nell'azienda uscente, garantendo la continuità del rapporto di lavoro, il mantenimento dei diritti acquisiti e l'applicazione dei trattamenti economici e normativi già in essere. Si richiama in riferimento alle suddette prescrizioni l'art. 29 co. 3 Lgs. 276/2003 come novellato dalla Legge n. 122/2016.

La ditta aggiudicataria si obbliga altresì al rispetto delle norme contenute nel C.C.N.L. e negli accordi provinciali di maggior favore. Tali obblighi vincolano l'Appaltatore anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Qualora l'impresa aggiudicataria abbia forma cooperativa i lavoratori non possono essere obbligati ad associarsi. I regolamenti interni delle cooperative non possono essere in contrasto con leggi e contratti nazionali e/o territoriali di riferimento

#### **ART. 10 - LOCALI, AREE, ARREDI, ATTREZZATURE ASSEGNATI IN COMODATO D'USO**

I locali sede del servizio di nido d'infanzia, le aree di pertinenza, le attrezzature, gli arredi e tutto quanto contenuto nelle strutture Capoluogo e Borgonuovo, vengono assegnati in comodato d'uso all'Ente gestore che si impegna ad utilizzarli per le attività indicate nel presente capitolato con massima diligenza e con l'obbligo di restituirli al termine dell'appalto in buone condizioni, fatta salva la normale usura, senza pretesa di alcun indennizzo.

L'elenco dei locali e degli arredi dati in consegna ed il relativo stato d'uso risulterà da apposito verbale redatto e sottoscritto congiuntamente fra l'Amministrazione e l'Ente gestore prima dell'inizio del servizio oggetto dell'appalto.

Su tutto quanto assegnato in comodato d'uso l'ente gestore avrà l'obbligo della ordinaria manutenzione.

L'Ente gestore si impegna ad acquistare a proprie spese, previo accordo con l'Amministrazione comunale, gli arredi e le attrezzature che dovessero rendersi necessari in sostituzione o in aggiunta a quelli assegnate in comodato d'uso, fino alla somma di € 2.500,00 (Iva inclusa) annuali.

Al termine del rapporto contrattuale gli arredi e le attrezzature acquistate dall'ente gestore diverranno proprietà del Comune.

Dovrà invece provvedere a fornire il materiale ludico-didattico e di consumo destinato alle attività educative (materiale didattico, materiale fotografico e audiovisivo etc.), che deve essere conforme alle norme vigenti e sufficiente per qualità e quantità.

#### **ART. 11 - AMMISSIONE AI SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO - DETERMINAZIONE DELLE RETTE - COMUNICAZIONE DEI NOMINATIVI DEGLI UTENTI AL GESTORE**

L'ammissione dei bambini avverrà su individuazione dell'Amministrazione comunale, tramite propria graduatoria valevole per tutti i nidi comunali, convenzionati e a gestione indiretta.

Per quanto riguarda le modalità di determinazione delle rette verrà applicata la regolamentazione disposta dal Comune di Sasso Marconi valevole per tutti gli iscritti ai nidi comunali, convenzionati e a gestione indiretta. Le rette così stabilite dovranno essere corrisposte dall'utenza all'Ente Gestore. Salvo la fase di avvio del servizio, l'amministrazione comunicherà al gestore il nominativo degli utenti iscritti entro il mese di giugno di ogni anno.

Le assegnazioni che si verificheranno durante l'anno verranno comunicate tempestivamente.

#### **ART. 12 - VERIFICHE E CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE - MONITORAGGIO**

L'Amministrazione si riserva il diritto in ogni momento di accedere ai locali destinati ai nidi d'infanzia, al fine di operare le opportune verifiche sul rispetto dei punti concordati con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati e alla migliore utilizzazione delle risorse e si riserva inoltre la facoltà di avere contatti e rapporti diretti con le famiglie utenti del servizio.

I controlli di tipo tecnico-qualitativo saranno effettuati dall'Amministrazione attraverso:

- la richiesta all'Ente Gestore di report periodici sull'attività effettuata;
- la richiesta all'Ente Gestore di copia di materiali di documentazione del Servizio (progetto educativo, relazioni di verifica, diari, schede personali, fotografie);
- osservazioni e ispezioni nei plessi all'interno dei quali si svolge l'attività, anche mediante personale esterno incaricato dall'Amministrazione dell'esecuzione;
- colloqui periodici con i responsabili e il coordinatore pedagogico dell'ente gestore;
- partecipazione del Coordinatore pedagogico dell'Unione ad incontri del Gruppo di lavoro, alla presenza del Coordinatore pedagogico dell'Ente gestore;
- incontri di confronto-scambio tra il personale operante nei Servizi educativi a gestione diretta e a gestione indiretta alla presenza dei Coordinatori pedagogici e all'Amministrazione e dell'Ente gestore;
- effettuazione diretta di rilevazioni sull'utenza (questionari, interviste, colloqui individuali, ecc...);

Le modalità di attuazione di tali verifiche, effettuate alla presenza dei responsabili dell'Ente Gestore, e le relative valutazioni conclusive, espresse per iscritto saranno comunicate all'Ente Gestore.

#### **ART. 13 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL "COSTO POSTO BAMBINO"**

La base d'asta viene calcolata sul criterio del costo medio del servizio per ciascun "posto bambino annuo".



Al fine della determinazione del costo bambino annuo sono state considerate le seguenti voci:

- personale educativo, ausiliario, e amministrativo comprensivo delle eventuali sostituzioni (comprensivo di pasto se dovuto);
- prolungamento orario post-nido;
- apertura Centro per Bambini e Famiglie sabato mattina;
- coordinamento pedagogico;
- oneri per la sicurezza ( a titolo esemplificativo e non esaustivo: equipaggiamento necessario al personale per espletare in sicurezza il servizio oggetto di gara; formazione obbligatoria; ...)
- formazione del personale;
- refezione scolastica ( giornata alimentare, materiali di consumo necessari al servizio di refezione...);
- manutenzione ordinaria degli arredi, delle attrezzature, dei locali e degli spazi esterni;
- sostituzione piccole attrezzature di cucina e lavanderia e piccoli arredi interni ed esterni;
- materiale didattico (a titolo esplicativo e non esaustivo: cancelleria, materiale fotografico, audiovisivo, giochi, ecc., ...);
- materiale di consumo per la gestione del servizio (a titolo esplicativo e non esaustivo: materiale cartaceo, igienico-sanitario, materiale per le pulizie e materiale necessario al servizio di mensa)
- prodotti di pulizia/sanificazione secondo le indicazioni normative in caso di epidemie, pandemie o in generale situazioni sanitarie da presidiare;
- fornitura di mascherine FFP2 per il personale impiegato fino alla fine della emergenza sanitaria da SARS-COV-2 e tutti i presidi che possano rendersi necessari nel caso di ulteriori pandemie,.

Si precisa che all'ente gestore non verrà chiesto né il canone per uso locali, essendo gli stessi conferiti in comodato d'uso gratuito, né le utenze di cui all'art.5 del presente capitolato .

Per la gestione del servizio, così come descritto all'art. 5 del presente capitolato, ( comprendente il servizio Nido "Giraluna" per 11 mesi nelle due sedi di Capoluogo e Borgonuovo, per 38 bambini, il servizio post- nido dalle 16:30 alle 18:00 nelle due sedi di Capoluogo e Borgonuovo e l'apertura del Centro per Bambini e Famiglie presso il Nido "Giraluna" nella sede Capoluogo per 4 h. settimanali con accesso da regolamentare), il **costo a base d'asta è pari al costo annuo bambino di € 5.726,60** (€ 520,60 per 11 mensilità). All'Aggiudicatario sarà, garantito inoltre, l'introito annuo da rette di Nido d'infanzia pari **a una media di € 3.000,00 + I.v.a. annua a bambino**, corrispondenti a 11 mesi di servizio. **Il numero dei bambini è riferito esclusivamente al numero dei bambini che frequenta il servizio di nido d'infanzia. Per l'anno educativo 2021/2022 sono previste n. 38 iscrizioni.**

Il valore complessivo presunto dell'appalto, al lordo del ribasso, risulta determinato in € 1.416.467,63 = oltre IVA in misura di legge, calcolato per l'intera durata del contratto, stabilita in tre anni educativi a cui si aggiungono tre anni di rinnovo, sei mesi di proroga, oltre ad €. 2.000,00 (1.000€ per i primi tre anni e € 1.000,00 per il rinnovo) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016.

Il valore stimato dell'appalto, rapportato alla durata dello stesso nonché al possibile esercizio delle opzioni stabilite dagli artt. 4 e 18, ai soli fini dell'evidenziazione del valore dell'appalto in relazione a quanto stabilito dall'art. 35 del d. lgs. 50/2016, è determinato in € 1.414.467,63 oltre IVA in misura di legge.

Per il primo triennio dell'appalto i corrispettivi offerti rimarranno fissi e invariabili.

Successivamente l'impresa ha la facoltà di richiedere la revisione annuale dei prezzi in misura corrispondente alle variazioni che si siano verificate nel costo della manodopera e/o dei materiali.

La richiesta di revisione dei prezzi deve essere motivata e documentata e dovrà pervenire al Comune entro il 1° settembre dell'anno precedente per poter essere applicata, se accordata, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Il Comune provvederà entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della richiesta all'istruttoria della stessa e alla comunicazione del relativo esito all'impresa.

#### **ART. 14 – MODALITÀ DI CALCOLO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO**

L'Amministrazione pagherà all'Ente gestore un corrispettivo per un totale di 33 mensilità, calcolato moltiplicando l'importo annuo offerto per posto bambino diviso 11 mensilità, per il numero di bambini assegnati, che abbiano effettivamente iniziato a frequentare.

E' garantito al gestore un numero minimo di bambini, pari a complessivi 30 bambini, come specificato all'art. 18 del presente capitolato.

Per quanto attiene l'inserimento in corso di mese, ai fini del pagamento del corrispettivo mensile, questo sarà proporzionato al periodo di effettivo inizio della frequenza del bambino al nido d'infanzia.

Analogamente, ai fini del pagamento del corrispettivo mensile, questo sarà proporzionato al periodo di effettivo svolgimento del servizio, tenendo conto delle eventuali sospensioni dello stesso dovute a forza maggiore, avverse condizioni climatiche o altre circostanze speciali che ne impediscano lo svolgimento.

#### **ART. 15 – CORRISPETTIVO E PAGAMENTO**

Il Comune si impegna a corrispondere il corrispettivo come risultante dalla gara oltre I.V.A. di legge suddiviso in rate mensili di importo pari a 1/11 dello stesso. Il corrispettivo si intende comprensivo di ogni obbligo ed onere che gravi sull'appaltatore a qualunque titolo, secondo le condizioni del servizio specificate nel presente Capitolato. Il canone complessivo relativo a tale servizio, in caso di variazioni nella durata del servizio o nel numero di educatori e ausiliari necessari, verrà riproporzionato sulla base del personale effettivamente impiegato.

Tutti gli importi indicati nel presente Capitolato devono intendersi IVA esclusa.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà in base alle fatture che saranno emesse, a scadenza mensile, per 11 mesi da settembre a luglio, dall'impresa aggiudicataria.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture tramite il sistema SDI, previo accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione, confermato dal Responsabile del Procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Si stabilisce sin da ora che il Comune potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'impresa aggiudicataria, il rimborso di spese e il pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra.

I pagamenti saranno effettuati previa verifica della regolarità contributiva mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) del soggetto risultato aggiudicatario. Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti di cui all'art. 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

#### **ART. 16 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 commi 8 e 9 della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'appaltatore si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari.

Parimenti si obbliga a pagare i corrispettivi ad eventuali subappaltatori e/o subcontraenti, effettuando transazioni da eseguirsi mediante i servizi delle banche o della Soc. Poste Italiane S.p.A.

Qualora la stazione appaltante avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, potrà chiedere la risoluzione del rapporto contrattuale.

L'appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'appaltatore entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al precedente punto 2, il codice identificativo gara (CIG) del lotto di riferimento riportato nel bando.

#### **ART. 17 – NORME DI SICUREZZA**

Il Verbale di Coordinamento Safety è Allegato B al presente Capitolato per farne parte integrante ai sensi di legge.

È fatto obbligo all'impresa aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in vigore in materia nonché al rispetto delle prescrizioni e delle disposizioni contenute nel Verbale di Coordinamento Safety. Come richiamato all'art. 7 in termini di requisiti del

personale, la Ditta aggiudicataria è tenuta all'adempimento di tutte le prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008, relativamente alle parti applicabili, e di ogni altra norma in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, anche emanata durante il corso dell'appalto. Si ricorda in particolare che la Ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto degli obblighi connessi ai contratti di appalto di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008.

La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre provvedere all'adeguata informazione, formazione, addestramento e aggiornamento del personale addetto e degli eventuali sostituti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. n. 81/2008.

Gli obblighi formativi si estendono alla prevenzione incendi (medio - basso rischio) ed al primo soccorso, comprovata da appositi attestati.

La Ditta è tenuta ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alla vigente normativa in materia di tutela e della sicurezza sul lavoro.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e di tutela dell'ambiente di cui al presente articolo, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui si verifichi un'emergenza, il personale dell'appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni previste dai Piani di Emergenza e dalle Norme Comportamentali delle singole strutture, astenendosi dall'assumere iniziative personali o non coordinate.

#### **ART. 18 – EVENTUALI RIDUZIONI O AUMENTI DEL SERVIZIO**

L'amministrazione comunale si riserva al facoltà di ricorrere a quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera a) e lettera c) punti 1) e 2) del d. lgs. 50/2016, prevedendo che qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni educative previste nel contratto in relazione all'aumento o alla diminuzione del n. dei bambini iscritti e possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a che pretendere nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del d. lgs. 50/2016.

In tal caso l'Aggiudicataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

#### **ART. 19 – SISTEMA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE (c.d. whistleblowing) E CLAUSOLA DI INCOMPATIBILITA' SUCCESSIVA(c.d. pantouflage)**

Il Comune di Sasso Marconi, nell'ambito delle attività ed iniziative svolte per la prevenzione ed il contrasto alla corruzione e per la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione delle misure di prevenzione previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) – Anni 2021-2023, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.22 del 29.03.2021, ha individuato nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il soggetto destinatario delle segnalazioni anche da parte di collaboratori di imprese fornitrici di beni, servizi e lavori che intendano denunciare un illecito o un'irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della propria attività lavorativa.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 30 Novembre 2017, n. 179 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato), con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della procedura contenente tutte le indicazioni necessarie per l'inoltro di tali segnalazioni nonché dell'esistenza della piattaforma on-line per la gestione del "Whistleblowing" del Comune di Sasso Marconi, accessibile al seguente indirizzo: [www.comune.sassomarconi.bo.it](http://www.comune.sassomarconi.bo.it).

Ai sensi del comma 16-ter dell'art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. "Testo Unico del Pubblico Impiego"), introdotto dall' articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro "cd. Divieto di pantouflage o revolving doors"), l'Appaltatore dichiara inoltre che non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex dipendenti che hanno esercitato nell'ultimo triennio di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Sasso Marconi nei confronti dell'impresa stessa.

L'Appaltatore dichiara, infine, di essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 53 , comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. d) del Codice è fatto obbligo ai partecipanti alla gara di comunicare ogni situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, che dovesse manifestarsi nel corso della procedura.

**ART. 20 - CAUZIONE DEFINITIVA**

L'appaltatore all'atto della stipulazione del contratto deve costituire una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e per un importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 103 del medesimo Codice.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

L'importo della cauzione definitiva può essere ridotto ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La garanzia fideiussoria viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più dall'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno.

Il Comune ha il diritto di valersi della garanzia fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del contratto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della garanzia fideiussoria per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

**ART. 21 - RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA**

L'appaltatore del servizio risponderà di tutti gli eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione all'esecuzione dell'appalto, all'utilizzo di qualsiasi bene immobile e mobile compreso l'impiego di attrezzature, macchinari e impianti, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità e da qualsiasi pretesa o richiesta risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti della medesima. Si assume ogni responsabilità circa l'organizzazione e la prestazione del servizio reso dal proprio personale.

All'appaltatore è fatto obbligo di contrarre con effetto dalla data di decorrenza dell'appalto e di mantenere efficace per tutta la durata dell'appalto, compresi suoi eventuali rinnovi e/o proroghe, apposita polizza di assicurazione con primario assicuratore a copertura dei rischi di:

A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale non inferiore a Euro 5.000.000,00 per sinistro, Euro 3.000.000,00 per persona, Euro 1.000.000,00 per danni a cose.

B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da prestatori di lavoro (dipendenti e non), di cui l'Aggiudicatario si avvalga ed addetti all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCO) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro e € 1.000.000,00 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

C) Infortuni a favore degli iscritti e/o partecipanti alle attività oggetto del presente appalto di servizio. La polizza dovrà garantire quantomeno i casi di morte, invalidità permanente e rimborso spese mediche, nonché prevedere l'indennizzo dell'invalidità permanente secondo i criteri di cui alla tabella INAIL.

La polizza di assicurazione deve essere riferita ai rischi derivanti dallo svolgimento del complesso delle attività e servizi oggetto dell'appalto, come descritti nel presente Capitolato d'onori, comprese le attività accessorie e complementari a quelle principali e prevalenti, senza eccezioni:

- ricomprendere la responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati dell'appaltatore nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell'espletamento dell'attività e nella gestione dei servizi oggetto dell'affidamento;

- ricomprendere la responsabilità derivante all'appaltatore per i danni causati a terzi dalle persone - compresi utenti/minori nel tempo in cui si trovino sotto la sua vigilanza - del fatto delle quali sia tenuto a rispondere a

termini di legge (*r.c. per danno cagionato da incapace - ex Art. 2047 c.c.; r.c. di tutori, precettori e maestri d'arte - ex Art. 2048 c.c.*);

- comprendere la copertura per i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'appaltatore o a persone di cui debba rispondere, e non costituenti dotazione strumentale funzionale all'esercizio dell'attività assicurata.

L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dall'Amministrazione Comunale e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tali assicurazioni dovranno avere validità per tutta la durata dell'appalto.

Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l'appaltatore si obbliga a produrre, ad ogni scadenza, copia del documento quietanzato attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione.

Resta in ogni caso precisato che costituirà onere a carico dell'appaltatore il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'appaltatore stesso dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

In caso di danni arrecati a terzi, l'Impresa aggiudicataria dovrà darne immediata notizia al Comune, fornendo dettagliati particolari (data evento dannoso, descrizione dell'evento, causa e conseguenze dell'evento dannoso, nominativo del danneggiato).

L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione comunale in contraddittorio con i rappresentanti della ditta. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti dell'Amministrazione stessa, senza che la ditta possa sollevare eccezione alcuna.

#### **ART. 22 - RAPPORTI CONTRATTUALI – RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE – RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER CONTO DELL'APPALTATORE**

Il Responsabile dell'esecuzione avrà il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del presente contratto ed in generale dei compiti previsti dall'art. 111 del D. Lgs. 50/2016.

Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Responsabile dell'esecuzione del contratto che effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto in oggetto. Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con i competenti uffici dell'Amministrazione, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell'Amministrazione. L'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Amministrazione possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale. In tal senso, l'Appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto dell'Appaltatore/Referente), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'Amministrazione per iscritto all'atto della firma del contratto o al momento dell'avvio dell'esecuzione del contratto. Il responsabile del servizio provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile del servizio per conto dell'Amministrazione.

In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, il Referente/Responsabile dovrà essere individuato all'interno della società mandataria.

#### **ART. 23 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Per le eventuali sospensioni delle prestazioni oggetto del contratto si osservano le disposizioni dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il responsabile del procedimento dispone la ripresa dell'esecuzione a mezzo di verbale sottoscritto dall'esecutore ed inviato al responsabile del procedimento.

#### **ART. 24 - VERIFICA DI CONFORMITA' IN CORSO DI ESECUZIONE**

L'esecuzione dell'appalto è soggetta a verifica di conformità in corso di esecuzione.

La verifica viene effettuata Responsabile del procedimento o dal direttore dell'esecuzione del contratto, suo delegato, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e consiste:

- a. nell'accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente contratto;
- b. nell'accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto;
- c. nel certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale.

L'accertamento della regolare esecuzione potrà essere effettuato:

- a. mediante controlli a campione;
- b. facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali;
- c. utilizzando i risultati dei controlli effettuati ai sensi degli artt. 12, 25 e 27 del presente Capitolato d'oneri.

I verbali delle verifiche dovranno essere trasmessi al responsabile del procedimento, nel limite massimo di quindici giorni dalla data dei controlli.

#### **ART. 25 - CONTESTAZIONI**

Ove l'Amministrazione riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente capitolato, provvederà alla formale contestazione per iscritto (diffida) con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate, mediante posta elettronica certificata indirizzata al legale rappresentante della Ditta Appaltatrice. In ogni caso, le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza relative al servizio fatte dall'Amministrazione al coordinatore referente dell'Ente gestore si intendono come presentate direttamente allo stesso.

Questa potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro il termine stabilito nella diffida.

#### **ART. 26 - PENALITA'**

L'Amministrazione Comunale, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme. ha inoltre la facoltà di risolvere il rapporto e di incamerare il deposito cauzionale, quando richiamata preventivamente l'Aggiudicataria all'osservanza degli obblighi inerenti il contratto stipulato, mediante posta elettronica certificata, per almeno tre volte, questa ricada nuovamente nelle irregolarità contestate. In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, l'Aggiudicataria risponderà anche dei danni che da tale risoluzione anticipata possano derivare all'Ente.

Salva la risoluzione del contratto come sopra indicato, sono stabilite le seguenti penalità:

- a. inosservanza degli orari giornalieri di apertura dei Servizi;
- b. inosservanza del calendario educativo di apertura dei Servizi;
- c. inosservanza all'obbligo di mantenere in servizio un organico che consenta il rispetto dei rapporti educatore/bambino stabilito dalla normativa;
- d. comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio;
- e. comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza constatata in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per i minori loro affidati;
- f. altri disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili alla ditta;

Potranno essere applicate in tali casi sanzioni da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 1.500,00 rapportate alla gravità dell'inadempienza. L'applicazione delle penali avverrà in seguito a contestazione per iscritto dell'addebito.

#### **ART. 27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Indipendentemente dai casi previsti negli articoli precedenti, il Comune ha il diritto di promuovere, nel modo e nelle forme di legge, la risoluzione del contratto anche nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa per danni:

- abbandono dell'appalto, salvo che per i casi di forza maggiore;
- quando la Ditta affidataria si renda colpevole di frode o in caso di fallimento;
- quando ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente, per interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti al presente Capitolato;

- ogni altra inadempienza qui non contemplata ed ogni altro fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai termini dell'art. 1453 del Codice Civile.

Nei casi previsti dal presente articolo, la Ditta affidataria incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal comune, salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

L'eventuale soppressione completa o parziale dei servizi oggetto dell'appalto potrà essere causa di risoluzione anticipata, anche parziale, del contratto senza oneri per il Comune.

Al contratto si applicano in ogni caso gli artt. 108 e 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il recesso verrà inoltre esercitato nel caso previsto dall'art. 92, comma 4 del D. Lgs. n. 159/2011.

#### **ART. 28 - DIVIETO DI SUBAPPALTO**

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1 lettera d) del D.Lgs 50/2016. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicandone la percentuale. In caso di subappalto il prestatore di servizi resta responsabile nei confronti dell'Ente dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto.

#### **ART. 29 - DIVIETO DI CESSIONE CONTRATTO - CESSIONE CREDITO**

E' vietata la cessione anche parziale del contratto così come previsto dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016.

La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità a quanto stabilito dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di inosservanza da parte della Ditta appaltatrice degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

#### **ART. 30 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE**

Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese si applica l'art. 48 commi 17-18 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento dell'appaltatore, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

#### **ART. 31 - RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY**

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016, e in relazione alle operazioni che sono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente capitolato, l'Ente, in qualità di **titolare al trattamento** dei dati, e in particolare la responsabile interna del Trattamento - la Responsabile del Settore servizi Educativi Scolastici e Sociali-, nomina l'aggiudicatario/contraente quale **responsabile esterno del trattamento** degli stessi.

2. L'aggiudicatario/contraente si impegna a trattare i dati che gli saranno comunicati dal Comune per le sole finalità connesse allo svolgimento del servizio, in modo lecito e secondo correttezza atta a garantire la riservatezza di tutte le informazioni che gli saranno trasmesse, impedendone l'accesso a chiunque, con la sola eccezione del proprio personale appositamente nominato quale **incaricato del trattamento**, comunicando i relativi nominativi all'appaltante e a non portare a conoscenza a terzi, per nessuna ragione e in nessun momento, presente o futuro, le notizie e i dati pervenuti a conoscenza, se non previa autorizzazione scritta del Comune.

3. L'aggiudicatario/contraente adotta idonee e preventive misure di sicurezza atte a eliminare o comunque a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679.

#### **ART. 32 – AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE**

L' Aggiudicataria prende atto che i dati relativi al presente capitolato saranno pubblicati nel sito internet del Comune, nella sezione Amministrazione trasparente", in adempimento degli obblighi sanciti dal D.Lgs. n. 33/2013.

#### **ART. 33 – DOMICILIO DELLE PARTI E CONTROVERSIE**

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Ente e l'aggiudicatario/contraente eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel contratto. Le comunicazioni tra le Parti hanno luogo mediante l'utilizzo della PEC.

2. Per eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà preliminarmente esperito tentativo di conciliazione stragiudiziale tra le parti. Qualora la controversia non trovi composizione in tale sede, il Foro competente deve intendersi quello di Bologna.

#### **ART. 34 - NORME DI RINVIO**

Il presente appalto è soggetto all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate.

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'appalto e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alla norme del Codice Civile e della legislazione in materia di appalti di servizi, con particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016.

La Ditta Appaltatrice è tenuta al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

#### **ALLEGATI:**

- a) Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sasso Marconi
- b) Verbale di Coordinamento Safety
- c) Planimetria del Nido Capoluogo
- d) Planimetria del Nido Borgonuovo
- e) Criteri di aggiudicazione
- f) Requisiti di partecipazione
- g) Schema di contratto